



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 201

della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione tariffa servizio acquedotto anno 2019.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **dodici** del mese di **novembre**, alle ore 19.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PREMESSO CHE;

l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il cosiddetto "Salva- Italia"), convertito in legge, con modificazioni (Legge 22 dicembre 2011, n. 214), attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (A.E.E.G.), delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici tra le quali anche quelle in materia tariffaria;

l'Autorità si è attivata ai fini dell'esercizio delle nuove funzioni, assumendo una deliberazione (1 marzo 2012, numero 74/2012/R/idr) avente ad oggetto "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" e predisponendo un documento per la consultazione (prot. n. 204/2012/RADR) avente ad oggetto "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici";

il decreto del Presidente dei Consigli dei Ministri, 20 luglio 2012, in attuazione della sopra indicata normativa, ha puntualmente individuato le funzioni attribuite all'A.E.E.G.;

all' Autorità sono riconosciuti ampi poteri di regolazione, di vigilanza e sanzionatori nei confronti delle gestioni esistenti;

lo stesso decreto (pubblicato il 3 ottobre 2012 nella Gazzetta Ufficiale), peraltro, contiene una disposizione di salvaguardia delle competenze provinciali, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

la Provincia Autonoma di Trento ha rappresentato all'Autorità l'insieme delle specifiche prerogative statutarie che afferiscono la materia dei servizi idrici, evidenziando la necessità che la medesima Autorità ne tenga conto nei propri futuri provvedimenti di regolazione, evidenziando, in particolare, la necessità di un'adeguata formula di raccordo o di salvaguardia finalizzata a disporre la non diretta applicabilità dei provvedimenti dell'Autorità con riferimento alla Provincia autonoma di Trento e agli enti locali del territorio trentino, ferma restando la disponibilità all'invio delle informazioni e dei dati che l'Autorità valuterà opportuno acquisire;

la Provincia Autonoma di Trento, tenuto conto della problematica sopra esposta, ha modificato l'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, ed attribuendo alla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto ed alla fognatura, facendo salva la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto esercitata fino alla data di entrata in vigore della norma provinciale (articolo 1, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2012, n. 17);

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2013, ha ritenuto legittime le norme provinciali che regolano la tariffa idrica integrata impugnate dal governo in quanto ritenute invasive delle competenze statali;

CONSIDERATO CHE , alla luce di quanto sopra premesso, per l'anno 2019 il modello tariffario di riferimento del servizio acquedotto resta quello previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007;

- **Visto** l'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m. individua il principio generale per il quale la politica tariffaria dei Comuni deve ispirarsi all'obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi.
- **Vista** inoltre la delibera di giunta provinciale di data 09/11/2007 n. 2437 con la quale si approva il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;

STANTE CIÒ, si deve prendere atto che, nella Gestione del Servizio, esistono costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture idriche che sono indipendenti

dalla quantità di acqua consumata. Tali costi possono essere definiti fissi in quanto devono essere sopportati, anche in assenza di erogazione di acqua, per la sola ragione di rendere possibile ai cittadini l'utilizzazione del servizio.

VA RICORDATO peraltro che la normativa nazionale in materia di gestione della Risorsa Idrica (legge 5 gennaio 1994, n 36), stabilisce che la tariffazione deve conservare la caratteristica della progressività, deve cioè aumentare più che proporzionalmente al crescere dei consumi in nome del principio di tutela della risorsa idrica.

PER SALVAGUARDARE la progressività della tariffa la Giunta Provinciale ha quindi stabilito il limite massimo del 45 % di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali in quanto l'eventuale prevalenza dei costi fissi avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere dei consumi di acqua.

ACCERTATO infine che a partire dal 1° gennaio 2008 è obbligatoria la:

- Copertura totale dei costi fissi, mentre per la copertura dei costi variabili del servizio di acquedotto si procederà come di seguito;
- Dovrà essere definita una tariffa base unificata suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua che si ritiene di erogare;
- Dovranno essere stabiliti gli scaglioni di consumo per ciascuna categoria di utilizzo;
- Dovranno essere definite le tariffe di ciascuna categoria e di ciascuno scaglione di consumo bilanciando l'agevolazione per il primo scaglione delle utenze civili con le tariffe maggiorate per le altre utenze e per gli altri scaglioni;

ESAMINATA pertanto la proposta delle tariffe acquedotto per l'anno 2019, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa con la suddivisione tra tariffa fissa e variabile;

DATO ATTO che con tale proposta il tasso di copertura previsto per il 2019 è pari al 100% del costo del servizio;

ESAMINATI quindi il piano dei costi ed il piano dei ricavi, allegati alla presente deliberazione, dai quali risulta:

- una quota fissa per ogni utenza pari ad Euro 19,61 indistinta per utenti domestici e non domestici;
- una quota fissa per abbeveramento animali pari ad Euro 9,80;
- una quota fissa per insediamenti produttivi pari ad Euro 29,41;
- per la quota variabile una tariffa base unificata per ogni metro cubo di acqua utilizzata pari ad Euro 0,4378=, per le utenze domestiche e non domestiche e pari ad Euro 0,2189= per abbeveramento animali;

CONFERMATO infine che le utenze munite di relativo contatore a servizio di orti, e giardini saranno soggette alla quota fissa ed alla tariffa per uso domestico, ma esenti dal servizio di fognatura e depurazione.

CIÒ PREMESSO, con il presente provvedimento si propone l'approvazione del modello tariffario relativo alla determinazione della tariffa di acquedotto del Comune di Canal San Bovo per l'anno 2019, secondo il modello approvato dalla Giunta Provinciale con proprio provvedimento dd. 09/11/2007 n. 2437 prevedendo di raggiungere la copertura dei costi di gestione nella percentuale del 100% (copertura totale del costo del servizio);

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la premessa;

VISTO il vigente Regolamento di Gestione del Servizio Acquedotto;

VISTE le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999; n. 7452 del 26 novembre 1999; n. 3413 del 22 dicembre 2000 e nr. 2516/2005 e dd. 09/11/2007 n. 2437 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile dalla Responsabile del Servizio Finanziario e delle Entrate;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto in premessa, a decorrere dal 01.01.2019, il sistema di tariffazione del Servizio Acquedotto sulla base del modello approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione 09/11/2007 n. 2437;
2. Di approvare il piano dei costi e dei ricavi anni 2017-2018-2019, le tariffe dell'anno 2019 suddivise per scaglioni, come da allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, dai quali risulta per l'anno 2019:
 - una quota fissa per ogni utenza pari ad Euro 19,61 indistinta per utenti domestici e non domestici;
 - una quota fissa per abbeveramento animali pari ad Euro 9,80;
 - una quota fissa per insediamenti produttivi pari ad Euro 29,41;
 - per la quota variabile una tariffa base unificata per ogni metro cubo di acqua utilizzata pari ad Euro 0,4379=, per le utenze domestiche e non domestiche e pari ad Euro 0,2189= per abbeveramento animali;
3. Di dare atto che le tariffe del Servizio di Acquedotto fissate in base alle tabelle di calcolo allegate, consentono di raggiungere la copertura dei costi di gestione nella percentuale del 100%;
4. Di confermare che le utenze munite di relativo contatore a servizio di orti e giardini saranno soggette alla quota fissa ed alla tariffa per uso domestico ed esenti dal servizio di fognatura e depurazione;
5. Di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati al Servizio Finanza Locale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla tariffa;
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:
 - ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta comunale ex articolo 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **13/11/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **23/11/2018**.

Canal San Bovo, lì 13/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **23 novembre 2018** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **12.11.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

approvazione tariffa servizio acquedotto anno 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 12/11/2018

IL RESPONSABILE

F.to (Debora Castellaz)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 12/11/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 12/11/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)